

Codice A1610A

D.D. 11 agosto 2015, n. 343

**D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. Demonte (CN) -
Richiedente: Enel Produzione S.p.A. e Global Generation - Centrale idroelettrica Fedio.
Nuovo fabbricato gruppo elettrogeno, celle MT e servizi ausiliari, locale Enel Distribuzione -
Autorizzazione paesaggistica**

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di prendere atto che il Soprintendente, a fronte della richiesta regionale, non ha espresso il parere di competenza e che pertanto si sono verificate le condizioni di cui al comma 9 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dell'amministrazione competente;
- di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio, che si intende qui integralmente recepita e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 33/2013.

Il Dirigente
Arch. Giovanni Paludi

Allegato



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

*Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio
valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it*

Data

Classificazione 11.100 / 237/2015A

*Rif. n. 12295 / 16030 del 21/04/2015
Rif. n. 16497 / 16030 del 27/05/2015*

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
(Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), parte III.
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune: DEMONTE (CN)
Intervento: Centrale idroelettrica Fedio. Nuovo fabbricato gruppo elettrogeno,
celle MT e servizi ausiliari, locale Enel Distribuzione.
Proprietà: Enel Produzione S.p.A.- Global Generation

Esaminata l'istanza in oggetto, qui pervenuta dal comune di Demonte in data 21/04/2015 con nota n.1925 del 07/04/2015, inerente una zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

visti gli atti integrativi pervenuti dal comune il 27/05/2015, con nota n. 2624 del 15/05/2015,

considerato che gli interventi previsti consistono nella realizzazione di un nuovo fabbricato composto da quattro locali per le apparecchiature tecniche della centrale idroelettrica esistente, e che lo stesso è inserito alla base di una scarpata a nord, in adiacenza alle condotte forzate, in modo da limitare l'impatto visivo del volume e la compromissione degli spazi adibiti alla manovra e al transito mezzi; l'area oggetto d'intervento è limitrofa all'impianto idroelettrico Enel, denominato Fedio, ed è situata a margine del piazzale di sosta e di manovra della centrale, alla base di una scarpata sostenuta da un muro di circa 2.50 metri di altezza;

verificato che a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3, l'intervento in oggetto non è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

Classificazione 11.100 / 237/2015A

verificato che il Comune di Demonte (CN) non risulta idoneo all'esercizio della delega,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano Paesaggistico Regionale riadottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 20-1442. del 18/05/2015, che sottopone le prescrizioni in esso contenute alle misure di salvaguardia previste dall'art. 143 comma 9 del Codice; considerato pertanto che a far data dalla sua adozione, non sono consentiti sugli immobili e nelle aree tutelate ai sensi dell'articolo 134 del Codice stesso interventi in contrasto con le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché con le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b., del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito vincolato ai sensi dell'art.142, comma 1, lett c) del D.Lgs 42/2004 in quanto l'intervento ricade nella fascia di rispetto dei 150 metri dalle sponde del Torrente Kant;

verificata inoltre la coerenza dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr, poste in salvaguardia,

considerato che il nuovo fabbricato è stato previsto in adiacenza alla scarpata esistente e alle condotte forzate, a margine del piazzale di manovra della centrale; visto che il sito d'intervento è visibile soltanto dalle immediate vicinanze, poiché la presenza di boschi ne maschera la vista, e che la percezione visiva dalle visuali fruibili da strade o centri abitati è limitata dalla morfologia stessa dei versanti, per lo più boschivi;

valutato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:

- tutti i siti interessati dalla posa di cavi interrati siano tempestivamente ripristinati;
- nella costruzione del nuovo fabbricato siano utilizzati materiali di finizione e cromatismi in stretta analogia con il limitrofo fabbricato della centrale idroelettrica.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004, come da ultimo modificato dall'art. 12 del D.L. 31 maggio 2014 n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106, e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

Classificazione 11.100 / 237/2015A

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Compete quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti richiamati dall'art. 3 del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni (regionali o comunali, attraverso la sub-delega) che lo stesso sia stato realizzato correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Il Dirigente del Settore
Arch. Giovanni Paludi

Il Funzionario Istruttore
Arch. Margherita Baima